SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 227.

Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che gli effetti causati da crisi acute di fenomeni eutrofici delle acque marine della costiera adriatica costituiscono motivo di notevole preoccupazione, anche per le forti ripercussioni sulle attività socio-economiche, e che l'apposito Comitato per la tutela del Mare Adriatico, costituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha approvato un piano di interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di affrontare le situazioni di emergenza conseguenti ai predetti fenomeni acuti di eutrofizzazione, nonché di anticipare la realizzazione di interventi strutturali attuabili immediatamente per la riduzione del contenuto di fosforo nelle acque di scarico urbane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Raccolta e smaltimento delle alghe e del materiale organico

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente per l'approvazione appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe.

2. I comuni costieri interessati o loro consorzi provvedono direttamente, ovvero mediante affidamento in concessione a società anche miste, alla raccolta ed allo smaltimento dei materiali di natura animale o vegetale riversati sugli arenili.

3. Per la concessione di contributi da parte del Ministero dell'ambiente, non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

4. Per consentire al Ministero della marina mercantile la realizzazione, anche mediante affidamenti in concessione, di un piano di interventi urgenti diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe nelle zone marine confinate e nelle acque demaniali marittime del Mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Art. 2.

Adeguamento degli impianti di depurazione costieri

1. Le regioni di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 mg per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 1,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Art. 3.

Monitoraggio dell'eutrofizzazione in Adriatico

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione ambientale del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la realizzazione da parte del Ministero della marina mercantile degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1989.

3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione ambientale del Mare Adriatico.

Art. 4.
Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere di lire 41 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 19,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 6,5 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 6,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli dagli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 13 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*
RUFFOLO, *Ministro per l'ambiente*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0300

DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera *H)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

Art. 2.

1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0303

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1989, n. 229.

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Divieto di vendita e impiego di diserbanti

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

Art. 2.

Prodotti sostitutivi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

Art. 3.

Assistenza tecnica agli agricoltori

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

Art. 4.

Tutela amministrativa delle acque sotterranee

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. — La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo».

Art. 5.

Pozzi d'acqua

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

Art. 6.

Classificazione delle acque

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dai seguenti:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 31 dicembre 1989.

Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

2. La disposizione del presente articolo sostituisce quella dell'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136.

Art. 7.

Scarichi idrici

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

«Parametri	Concentrazioni	*Note*
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1».

2. Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate le tabelle *A* e *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 8.

Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	*Note*
6-*bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni».
	a) tassa di rilascio.	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato D.P.R. n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio.	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.

Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10.

Relazione annuale

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

Art. 11.

Approvvigionamento idrico alternativo

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Art. 12.

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento «Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI» e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Art. 16.

Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI				
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
		Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI		
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
		Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI		
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
		Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO		
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	CHIMICI	
VII	Chimico superiore. Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista superiore Farmacista	4
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere superiore Ingegnere.	2
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VII	Analista superiore. Analista	1

89G0302

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1989, n. 230.

Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'amministrazione ed alla destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 2-*sexies*. — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione».

Art. 2.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 2-*septies*. — 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore».

Art. 3.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 2-*octies* — 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies* sono inscritte nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.».

Art. 4.

1. I beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono devoluti allo Stato. I provvedimenti definitivi di confisca debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della corte di appello e della Corte di cassazione, all'intendente di finanza della provincia nella quale ha sede l'azienda o si trovano i beni confiscati.

2. Dopo la confisca, l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, continua ad esercitare le sue funzioni sotto la direzione dell'intendente di finanza o di altro funzionario dal medesimo delegato, che possono in ogni momento sostituirlo, osservate le disposizioni di cui al suddetto articolo 2-*sexies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero, nei casi di cui al comma 5, sino a quando non sia stata data attuazione al decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 6.

3. Per la gestione dell'amministratore si osservano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonché le disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e, in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi, che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede l'intendente di finanza, a tal fine avvalendosi di apposite aperture di credito disposte a suo favore sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l'amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all'ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, può essere disposto l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze, prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati, l'intendente di finanza, acquisita dall'ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall'intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l'immobile o ha sede l'azienda e con la partecipazione dell'amministratore, formula al Ministro delle finanze proposte motivate in ordine alla destinazione medesima. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento dei fini istituzionali o, per i beni costituiti in azienda, la cessione anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per la continuità produttiva e occupazionale. La proposta può infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilità per l'interesse pubblico, la vendita, per un corrispettivo determinato nella proposta medesima e comunque non inferiore alla stima dell'ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ovvero la liquidazione dei beni.

6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, aventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

7. Per l'attuazione dei decreti che dispongono la destinazione dei beni a titolo oneroso ai sensi del comma 6, l'Amministrazione delle finanze può procedere mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza lo richiedano, mediante trattativa privata. Il parere di organi consultivi sui contratti posti in essere ai sensi del presente decreto è richiesto solo se l'importo relativo ecceda il limite di lire due miliardi in caso di ricorso all'asta pubblica o alla licitazione, ridotto alla metà qualora si proceda a trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, sentito il Ministero delle finanze, dall'intendente di finanza.

8. Al fine dello snellimento e della accelerazione delle procedure, gli enti pubblici adottano i provvedimenti di competenza, relativi alla acquisizione dei beni ad essi trasferiti ai sensi del presente decreto, in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti, mediante deliberazioni immediatamente esecutive degli organi di amministrazione o delle giunte. I controlli di legittimità cui sono eventualmente soggette le delibere stesse sono esercitati in via successiva.

9. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 5.

1. Nel sesto comma dell'articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo.» sono soppresse.

2. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*. — 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per la applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice, quando sia iniziato o penda procedimento penale per il delitto di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*ter* della predetta legge e dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per il reato di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.».

Art. 7.

1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avuto riguardo ai princípî fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione dell'ammontare dei compensi da liquidare all'amministratore e ai suoi coadiutori, nonché di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato.

3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dall'erario su provvedimento del giudice, rimangono a carico dell'erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non recuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale siano state disposte le indagini e le misure previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti per il procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646.

5. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data. Tuttavia, quando si tratti di provvedimenti di confisca, la destinazione dei beni, ove non sia già stata disposta con provvedimento dell'Amministrazione delle finanze anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può aver luogo solo quando la confisca sia

divenuta definitiva. La gestione dei beni anteriormente alla definitività del provvedimento è curata dall'intendente di finanza, che a tal fine nomina un amministratore, osservato quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575; per l'amministrazione dei beni e il pagamento delle spese si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 4 del presente decreto-legge.

6. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2-*quater* ed il primo e secondo comma dell'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'articolo 3, in lire 790 milioni per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonché, per gli articoli 4 e 7, in lire 400 milioni per l'anno 1989 e lire 1.580 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
GAVA, *Ministro dell'interno*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0301

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1989, n. 231.

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori del Mezzogiorno e della provincia di Grosseto, che saranno delimitati dalle regioni interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nella provincia di Grosseto, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli.

2. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal presente decreto, le regioni delimitano le zone gravemente danneggiate, tenuto conto dell'entità e della qualità delle colture danneggiate, con riferimento agli effetti sull'economia agricola locale, ed all'incidenza sull'economia aziendale, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'art. 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati rispettivamente a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni.

Art. 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1989, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. L'acquisto effettuato dai produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, autorizzati dal competente organo regionale, è esente dall'imposta di bollo per quietanza, ove prevista.

3. Le somme occorrenti per l'attuazione del comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1990.

Art. 4.

1. Per far fronte al pagamento delle rate di prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario scadenti nell'annata agraria 1988-89 possono essere concessi alle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, su richiesta da presentare entro il termine di esigibilità del titolo, mutui ad ammortamento decennale al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui richiesti con applicazione del tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 35 miliardi per l'anno 1990.

Art. 5.

1. Le cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta e conservazione di prodotti cerealicoli e foraggeri, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1988-89, possono beneficiare, per una sola volta, di un aiuto complementare fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1986-88 riconosciute dal competente organo regionale.

2. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

Art. 6.

1. A favore dei produttori agricoli operanti nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1 e nelle quali a causa dell'eccezionale siccità non è stato possibile eseguire le operazioni di impianto delle colture primaverili ed estive, può essere corrisposta un'indennità pari al 35 per cento del danno direttamente derivante dalla riduzione del reddito netto, da commisurare sulla base degli investimenti praticati nella annata precedente o ai contratti di produzione definiti a seguito di accordo interprofessionale di settore.

2. L'entità del reddito netto è determinata dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle caratteristiche produttive di ciascuna area interessata, delle singole colture non praticate e dei parametri unitari massimi dei redditi determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni stesse.

3. Le somme relative alla concessione dell'indennità di cui al comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

Art. 7.

1. I consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, comma 1, concedono a domanda, per l'anno 1989, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'esercizio irriguo.

2. Ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite dell'85 per cento dell'importo del minor gettito conseguito.

3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1990.

Art. 8.

1. All'onere di lire 90 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto ed a quelli di lire 145 miliardi per l'anno 1990 e di lire 35 miliardi per l'anno 1991 derivanti dagli articoli da 3 a 7 del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Le somme di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato.

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto alla normativa dettata dall'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 58. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce: *A)* laurea in medicina e chirurgia e *B)* laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 59 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*.— La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

1. Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 60.

A) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-fomative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

B) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

C) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso

semestre. I consigli di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Corso di lingua inglese

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Tirocinio post-lauream

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgerà il tirocinio.

Art. 61. *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

A) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

B) RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

C) IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dall'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 62 (*Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia*).

AREE DEL PRIMO TRIENNIO

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
citogenetica umana.

Numero di ore: 150.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano dal livello mascroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
neuroanatomia;
anatomia radiologica.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
neurochimica.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compresò il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

Fisiologia (corso integrato):
biofisica;
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo stùdente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vāri livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata:
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore 100: (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO TRIENNIO

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica:

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardivascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;
fisiopatologia della emostasi e delle trombosi;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche:*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica;
neurotraumatologia.

Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
traumatologia dello sport;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
neurochirurgia funzionale;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
virologia clinica;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):
- farmacologia II;
- chemioterapia;
- tossicologia;
- neuropsicofarmacologia;
- scienza dell'alimentazione.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica)

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato);
- pediatria;
- chirurgia pediatrica;
- neuropsichiatria infantile;
- neonatologia;
- terapia pediatrica speciale;
- pediatria preventiva e sociale;
- neurochirurgia infantile.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
- ginecologia ed ostetricia;
- fisiopatologia della riproduzione umana;
- ginecologia endocrinologica;
- ginecologia oncologica;
- medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
- anatomia ed istologia patologica;
- diagnostica isto- e cito-patologica;
- diagnostica ultrastrutturale;
- istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
- radiologia;
- radiobiologia;
- radioterapia;
- medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
- medicina d'urgenza e pronto soccorso;
- chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
- anestesiologia e rianimazione;
- terapia del dolore;
- terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 298

89A2576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilterra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Caserta, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Edilterra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Caserta, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Edilterra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Olivieri in data 11 ottobre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Maciarello avv. Vinicio, nato a Pignataro Interamna (Frosinone) il 20 dicembre 1937 - Via Leonetti - Palaz. Santillo e Santoro - Caserta;

Meschini avv. Giovanni, nato a Sezze (Latina) il 13 marzo 1935 - Via dello Statuto, 63 - Latina;

Scocozza avv. Riccardo, nato a Eboli il 26 gennaio 1929 - Via Michelangelo Schipa, 41 - Salerno,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2619

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.De.M. - Cooperativa dettaglianti moriconesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Moricone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.De.M. - Cooperativa dettaglianti moriconesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Moricone (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa «Co.De.M. - Cooperativa dettaglianti moriconesi - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Moricone (Roma), costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli in data 11 luglio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alfredo Buonomo, nato a Rieti il 29 settembre 1957 - Via Vecchiano, 22 - Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2620

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Grintasport Mestre - Società cooperativa a r.l.», già «Grinta sport Mestre - Società cooperativa a r.l.», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Grintasport Mestre - Società cooperativa a r.l.», già «Grinta sport Mestre - Società cooperativa a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa «Grintasport Mestre - Società cooperativa a r.l.», già «Grinta sport Mestre - Società cooperativa a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ponzi in data 10 settembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Roberto Andreetto, nato a Padova il 5 luglio 1954 - Via Crescini, 93 - Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2621

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio autotrasporti Senago - COAS - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Senago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio autotrasporti Senago - COAS - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senago (Milano), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Consorzio autotrasporti Senago - COAS - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senago (Milano), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Lucio Mottola in data 6 febbraio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il prof. dott. Bruno Moltedo, con studio in via Andrea Doria, 48/*B*, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2622

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Bracciantile prati verdi» a responsabilità limitata, in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 marzo 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Bracciantile prati verdi a responsabilità limitata», con sede in Perugia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Bracciantile prati verdi» a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Roberto Mattace in data 11 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Gabriella Ottaviani Dondi, nata a Paciano (Perugia) il 21 dicembre 1948 - Via XX Settembre, 3 - Perugia, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2623

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tomaificio Tassetto - Cooperativa a responsabilità limitata», in Campolongo Maggiore, frazione Bojon, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Tomaificio Tassetto - Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Campolongo Maggiore, frazione Bojon (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle disignazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Tomaificio Tassetto - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campolongo Maggiore, frazione Bojon (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Giacomo Pecorelli, repertorio n. 1073, in data 28 marzo 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Adriano Menegazzo, nato a Dolo il 10 gennaio 1949 - Via Cairoli, 68 - Dolo (Venezia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2624

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Esercenti alimentari e bar - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Città di Castello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Esercenti alimentari e bar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città di Castello (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Esercenti alimentari e bar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Alberto Pesole in data 15 marzo 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Davide Papa, nato a Perugia il 13 febbraio 1928 - Via C. Monti, 2 - Perugia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2625

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cons.Aut.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Cons.Aut.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cons.Aut.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito notaio dott. Nicola Berloco in data 4 febbraio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa proc. Matilde Nota, nata ad Altamura (Bari) il 4 novembre 1955 - Via Federico di Svevia, 16 - Altamura, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2626

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ricostruzione irpina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lacedonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Ricostruzione irpina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lacedonia (Avellino), dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Ricostruzione irpina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lacedonia (Avellino), costituita per rogito notaio Angelo Giannitti in data 4 febbraio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Francesco Gioiello, nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947, viale degli Aranci, 11 - Pozzuoli (Napoli), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2627

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio cooperative del melegnanese», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio cooperative del melegnanese», con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio cooperative del melegnanese», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Pietro Guarna in data 17 maggio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ferdinando Flora, nato a Molinara (Benevento) il 23 agosto 1945 - St. Via F. Morando, 9 - Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2628

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bruno Buozzi a r.l.», in Olgiate Molgora, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Bruno Buozzi a r.l.», con sede in Olgiate Molgora (Como), in liquidazione, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Bruno Buozzi a r.l.», con sede in Olgiate Molgora (Como), in liquidazione, costituita per rogito notaio Franco Panzeri in data 30 maggio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marco Ciarloni - Via Brianza, 8 - Costamasnaga, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2629

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1989.

Approvazione del modello della denuncia annuale ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e del relativo foglio aggiuntivo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, il quale istituisce, a decorrere dall'anno 1989, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

Visto il successivo art. 3, comma 3, il quale prevede l'approvazione, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, del modello per la denuncia annuale ai fini di detta imposta, con la determinazione dei dati ed elementi che essa deve contenere, dei documenti che devono essere allegati e delle modalità di presentazione;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'annesso modello di denuncia annuale relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché l'annesso modello di foglio aggiuntivo utilizzabile in caso di insufficienza dei quadri, riservati alla determinazione dell'imposta dovuta, disponibili nella denuncia di base.

Art. 2.

Le denunce devono essere redatte su stampati conformi ai modelli di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il modello della denuncia di base è formato da un foglio unico, largo cm 40 e alto cm 29, il quale, piegato, si compone di quattro facciate. La prima facciata esterna è riservata all'indicazione, oltre che dell'anno per il quale è presentata la denuncia e del comune destinatario della stessa, dei dati identificativi del soggetto denunciante; la quarta facciata esterna è in bianco; la seconda e terza facciata interne sono predisposte congiuntamente per la specificazione degli elementi che conducono alla quantificazione del debito di imposta, oltre che per la indicazione di altri dati.

Il modello del foglio aggiuntivo, avente le stesse dimensioni di quello della denuncia di base e anch'esso da piegare, è predisposto con le due facciate, sia della parte esterna che di quella interna, unificate e, quindi, da utilizzare congiuntamente per lo sviluppo dei dati attraverso i quali si perviene alla determinazione del debito di imposta.

Art. 4.

La presentazione della denuncia di cui all'art. 1 deve essere effettuata mediante consegna diretta al comune competente, il quale anche se non richiesto deve rilasciare ricevuta, ovvero tramite spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno indirizzata all'ufficio tributi del comune competente; in questo ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Il presente decreto, unitamente ai modelli, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

DENUNCIA PER L'ANNO 19 ☐☐

Comune di ______________________

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

SE PERSONA FISICA

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) ______________________

Nome ______________________ Data di nascita (giorno mese anno) |_|_|_|_|_|_| Sesso [M] [F]

Comune (o Stato estero) di nascita ______________________ Prov. |__|

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione o ragione sociale e natura giuridica ______________________

PERSONA FISICA O SOGGETTO DIVERSO

Codice fiscale [ ] Partita IVA (se posseduta) [ ]

Domicilio fiscale (indirizzo completo)

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc.	C.A.P.	COMUNE	Prov.

DENUNCIANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (compilare solo nei casi previsti)

(il quadro non deve essere compilato dai rappresentanti legali o negoziali, dai soci amministratori e dai liquidatori in caso di liquidazione volontaria)

Codice fiscale [ ]

Natura della carica ______________________

Cognome e nome (ovvero denominazione o ragione sociale) ______________________

Domicilio fiscale (indirizzo completo)

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc.	C.A.P.	COMUNE	Prov.

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

data di presentazione

estremi di protocollo

Attenzione: compilare a macchina o in stampatello, consultando le avvertenze generali e le istruzioni per la compilazione

	UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO	ATTIVITÀ ESERCITATA	SETTORE DI ATTIVITÀ	SUPERFICIE UTILIZZATA	CLASSE DI SUPERFICIE	IMPOSTA CORRISPONDENTE E VERSAMENTO
	sul territorio del Comune destinatario della denuncia (frazione, località, via o piazza, n. civico, scala, int., ecc.). Indicare l'indirizzo del singolo insediamento (locale ovvero area attrezzata). Soltanto nell'ipotesi eccezionale in cui le superfici vanno cumulate (e, cioè, quando il soggetto passivo esercita l'attività in locali siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari ovvero su aree attrezzate contigue) indicare gli indirizzi degli insediamenti accorpati. In tal caso barrare la casella 1.	Descrivere l'attività o le attività esercitate nell'insediamento di cui alla colonna (A) ovvero negli insediamenti di cui alla colonna stessa nel caso eccezionale di cumulo ivi previsto. Specificare nel riquadro interno l'unica attività esercitata ovvero, se diverse, l'attività assorbente. In quest'ultimo caso barrare la casella 2 ovvero la casella 3 se deve essere assorbente, rispettivamente, l'attività prevalente con riguardo alla superficie ovvero quella compresa nel settore a più elevata imposizione	Indicare, barrando la casella corrispondente, il settore di attività nel quale è compresa l'attività specificata nel riquadro interno della colonna (B) (attività unica od assorbente). Inoltre barrare la casella 4 se detta attività è esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo	Indicare la superficie dell'insediamento di cui alla colonna (A), ovvero degli insediamenti di cui alla colonna stessa nel caso eccezionale di cumulo ivi previsto, distintamente secondo la struttura.	Specificare la classe di superficie in base a quanto indicato nella colonna (D).	Indicare l'imposta corrispondente, secondo la misura vigente nel Comune destinatario della denuncia, specificando gli estremi del relativo versamento al Comune stesso. Barrare la casella interessata se l'imposta è maggiorata del 15 o del 30 per cento (zone speciali) ovvero se è ridotta in relazione all'attività a carattere stagionale, di cui al riquadro interno della colonna (B), esercitata nel corso dell'anno per periodi non superiori complessivamente a sei mesi
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
QUADRO n. 1	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [2] [3]	(settore di attività) [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [4]	(superficie utilizzata) locale = mq; area attrezzata coperta = mq; area attrezzata scoperta (10%) = mq; TOTALE mq; (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq; DIFFERENZA mq	(classe di superficie) Fino a mq	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire; (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino / data versamento / importo versato .000; zone speciali + 15% + 30% attività stagionale
QUADRO n. 2	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [2] [3]	(settore di attività) [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [4]	(superficie utilizzata) locale = mq; area attrezzata coperta mq; area attrezzata scoperta (10%) = mq; TOTALE mq; (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq; DIFFERENZA mq	(classe di superficie) Fino a mq	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire; (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino / data versamento / importo versato .000; zone speciali + 15% + 30% attività stagionale
QUADRO n. 3	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [2] [3]	(settore di attività) [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [4]	(superficie utilizzata) locale = mq; area attrezzata coperta = mq; area attrezzata scoperta (10%) = mq; TOTALE mq; (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq; DIFFERENZA mq	(classe di superficie) Fino a mq	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire; (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino / data versamento / importo versato .000; zone speciali + 15% + 30% attività stagionale

N.B. Se i quadri non sono sufficienti usare gli appositi fogli aggiuntivi. In tal caso, indicare nella seguente casella il numero dei quadri utilizzati. [ ]

Annotazioni del contribuente

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE VERSATO lire [.000]
(somma dei versamenti indicati nei singoli quadri)

RISERVATO
(in caso di compilazione di più di 3 quadri e di opzione per il versamento unico)

uff. post. e n. bollettino	data versamento	importo versato
		.000

N.B. ALLEGARE ALLA DENUNCIA LE ATTESTAZIONI DEI VERSAMENTI

data ____________
firma leggibile ____________

Riservato ai rappresentanti legali o negoziali, ai soci amministratori ed ai liquidatori (liq.ne volontaria)
(barrare la relativa casella ed indicare il codice fiscale)

rap.te legale o neg.le [ ] socio amm.re [ ] liquidatore [ ] codice fiscale [ ]

Foglio n ______
(segue retro)

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

FOGLIO AGGIUNTIVO ALLA DENUNCIA PER L'ANNO 19 ⎣__⎦

COMUNE DI ______

CONTRIBUENTE (compilare sempre)	
Cognome e nome (ovvero den.ne o rag. sociale)	______
codice fiscale	[ ]
partita IVA	[ ]

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [ ] [2] [3]	(settore di attività) [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [4]	(superficie utilizzata) locale = mq area attrezzata coperta = mq area attrezzata scoperta (10%) = mq ___ TOTALE mq ___ (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq ___ DIFFERENZA mq ___	(classe di superficie) Fino a mq.	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire [ ] (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino | data versamento | importo versato .000 zone speciali | + 15% | + 30% | attività stagionale
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [ ] [2] [3]	(settore di attività) [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [4]	(superficie utilizzata) locale = mq area attrezzata coperta = mq area attrezzata scoperta (10%) = mq ___ TOTALE mq ___ (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq ___ DIFFERENZA mq ___	(classe di superficie) Fino a mq	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire [ ] (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino | data versamento | importo versato .000 zone speciali | + 15% | + 30% | attività stagionale
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [ ] [2] [3]	(settore di attività) [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [4]	(superficie utilizzata) locale = mq area attrezzata coperta = mq area attrezzata scoperta (10%) = mq ___ TOTALE mq ___ (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq ___ DIFFERENZA mq ___	(classe di superficie) Fino a mq.	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire [ ] (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino | data versamento | importo versato .000 zone speciali | + 15% | + 30% | attività stagionale
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [ ] [2] [3]	(settore di attività) [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [4]	(superficie utilizzata) locale = mq area attrezzata coperta = mq area attrezzata scoperta (10%) = mq ___ TOTALE mq ___ (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq ___ DIFFERENZA mq ___	(classe di superficie) Fino a mq.	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire [ ] (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino | data versamento | importo versato .000 zone speciali | + 15% | + 30% | attività stagionale

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [2] [3]	(settore di attività) I II III IV V VI VII VIII IX X [4]	(superficie utilizzata) locale = mq; area attrezzata coperta = mq; area attrezzata scoperta (10%) = mq; TOTALE mq; (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq; DIFFERENZA mq	(classe di superficie) Fino a mq.	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire; (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino / data versamento / importo versato .000; zone speciali + 15% - 30% attività stagionale
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [2] [3]	(settore di attività) I II III IV V VI VII VIII IX X [4]	(superficie utilizzata) locale = mq; area attrezzata coperta = mq; area attrezzata scoperta (10%) = mq; TOTALE mq; (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq; DIFFERENZA mq	(classe di superficie) Fino a mq.	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire; (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino / data versamento / importo versato .000; zone speciali + 15% - 30% attività stagionale
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [2] [3]	(settore di attività) I II III IV V VI VII VIII IX X [4]	(superficie utilizzata) locale = mq; area attrezzata coperta = mq; area attrezzata scoperta (10%) = mq; TOTALE mq; (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq; DIFFERENZA mq	(classe di superficie) Fino a mq.	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire; (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino / data versamento / importo versato .000; zone speciali + 15% - 30% attività stagionale
QUADRO n.	(ubicazione) [1]	(attività esercitata) (attività unica od assorbente) [2] [3]	(settore di attività) I II III IV V VI VII VIII IX X [4]	(superficie utilizzata) locale = mq; area attrezzata coperta = mq; area attrezzata scoperta (10%) = mq; TOTALE mq; (meno) eventuale riduzione per l'attività artigianale di cui alla colonna (C) mq; DIFFERENZA mq	(classe di superficie) Fino a mq	(imposta corrispondente e versamento) imposta dovuta lire; (estremi versamento su conto corrente postale) ufficio e n. bollettino / data versamento / importo versato .000; zone speciali + 15% - 30% attività stagionale

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
(estremi di protocollo)

Data ____________

firma leg.le ____________

89A2599

DECRETO 7 giugno 1989

Approvazione, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, del modello per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta in base alla denuncia annuale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, il quale istituisce, a decorrere dal 1989, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

Visto il successivo art. 3, comma 3, il quale prevede l'approvazione, con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei modelli per i versamenti di detta imposta;

Considerato che occorre approvare il modello per il versamento dell'imposta dovuta in base alla denuncia annuale presentata ai fini dell'imposta stessa;

Considerato che tale versamento deve essere effettuato, ai sensi del detto art. 3, comma 2, su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare gli adempimenti da parte del contribuente, che i comuni possano «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Visto l'art. 102 del regolamento generale dei servizi postali approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, l'annesso modello per il versamento, su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta in base alla denuncia annuale presentata ai fini dell'imposta medesima.

Art. 2.

I versamenti di cui all'art. 1 devono essere effettuati utilizzando moduli conformi al modello come sopra approvato.

Art. 3.

I comuni possono «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica. Detto quinto campo, posto nell'apposita zona di codifica, deve contenere quindici caratteri numerici, stampati in carattere OCRB nero, a partire dal segno <. Ad un decimo di pollice da tale segno deve essere stampato il numero corrispondente alla quantità delle cifre che compongono il numero di conto corrente; di seguito va riportato il numero del conto corrente ed infine vanno segnati tanti zeri quanti ne occorrono per completare i quindici caratteri.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non «personalizzati».

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle sue caratteristiche tecniche, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

AVANTI

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L. .000
IN CIFRE

Lire ____ IN LETTERE

sul C/C N. ____

INTESTATO AL COMUNE DI: ____

SERVIZIO DI TESORERIA

eseguito da: ____

indirizzo ____

VERSAMENTO I.C.I.A.P.

Addì

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. .000
IN CIFRE

Lire ____ IN LETTERE

sul C/C N. ____

INTESTATO AL COMUNE DI: ____

SERVIZIO DI TESORERIA

eseguito da: ____

indirizzo ____

VERSAMENTO I.C.I.A.P.

Addì

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. .000
IN CIFRE

Lire ____ IN LETTERE

sul C/C N. ____

INTESTATO AL COMUNE DI:

SERVIZIO DI TESORERIA

eseguito da: ____
COGNOME E NOME O RAG SOC

indirizzo ____

VERSAMENTO I.C.I.A.P.

Addì ....

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Mod. CH 8 - QUATER - ICIAP

> <

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il bollettino denominato Mod CH8 – QUATER – ICIAP" è stampato su carta di gr. 90/mq e con le seguenti dimensioni

1) altezza totale del modulo cm. 10,2;

2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo mm 19

3) collocazione dei segni grafici di apertura (<) e di chiusura (>) del 5° campo di lettura ottica stampati in carattere OCRB nero nella zona bianca di marcaggio rispettivamente
a mm. 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm. 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;
a mm. 153 dal bordo destro del modulo e a mm. 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura;

4) lunghezza del modulo, escluse l'attestazione e la ricevuta: cm 16,5

5) lunghezza dell'attestazione: cm. 8,25

6) lunghezza della ricevuta: cm. 8,25

DIETRO

IMPORTANTE non scrivere nella zona soprastante!

versamento dell'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI dovuta per l'anno 1 9 _ _

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod fisc

partita IVA (se posseduta)

QUADRO	SETTORE DI ATTIVITÀ	I	II	III	IV	V
N		VI	VII	VIII	IX	X

ATTIVITÀ STAGIONALE [SI] [NO] ZONE SPECIALI [NO] [+15%] [+30%]

CLASSE DI SUPERFICIE

fino a mq

versamento dell'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI dovuta per l'anno 1 9 _ _

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod fisc

partita IVA (se posseduta)

QUADRO N — SETTORE DI ATTIVITÀ I II III IV V VI VII VIII IX X

ATTIVITÀ STAGIONALE [SI] [NO] ZONE SPECIALI [NO] [+15%] [+30%]

CLASSE DI SUPERFICIE

fino a mq

AVVERTENZE

Il presente modulo serve esclusivamente per effettuare il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta in base alla denuncia annuale.

Il modulo deve essere accuratamente e chiaramente compilato in tutte le sue parti, a macchina o a mano in stampatello, purchè con inchiostro nero o nero-bluastro, riportando i dati richiesti in modo conforme a quelli indicati nella denuncia.

N.B. IL PRESENTE MODULO NON SOSTITUISCE LA DENUNCIA.

consultare le avvertenze generali e le istruzioni per la compilazione della denuncia.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.

La ricevuta del versamento in conto corrente postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Approvato con DECRETO INTERMINISTERIALE

versamento dell'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI dovuta per l'anno 1 9 _ _

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod fisc

partita IVA (se posseduta)

QUADRO N — SETTORE DI ATTIVITÀ I II III IV V VI VII VIII IX X

ATTIVITÀ STAGIONALE [SI] [NO] ZONE SPECIALI [NO] [+15%] [+30%]

CLASSE DI SUPERFICIE

fino a mq

89A2598

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 1989.

Integrazione alle ordinanze n. 1367/FPC e n. 1613/FPC concernenti: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Castel di Judica, in provincia di Catania». (Ordinanza n. 1729/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547:

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1367/FPC del 18 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con la quale viene assegnata al prefetto la somma di L. 100.000.000 per provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione di Castel di Judica a mezzo autobotti;

Vista la propria ordinanza n. 1613/FPC del 23 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1988, con la quale, esauriti i fondi assegnati con ordinanza n. 1367, viene concessa al prefetto di Catania l'ulteriore somma di L. 200.000.000 per la prosecuzione dell'attività sopracitata;

Visti i telex del 12 gennaio 1989 e del 15 febbraio 1989 e la nota del 5 aprile 1989 con i quali il prefetto di Catania, stante l'esaurimento anche dei fondi di cui all'ordinanza n. 1613, rappresenta l'indifferibile esigenza di assicurare la prosecuzione dell'approvvigionamento idrico della popolazione di Castel di Judica, nelle more della realizzazione del progetto di una condotta volante disposta con ordinanza n. 1674/FPC datata 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, e richiede un ulteriore contributo per cinque mesi, quantificato in lire 100 milioni mensile;

Vista la nota n. 3348 del 12 maggio 1989, del sindaco di Castel di Judica, trasmessa con parere favorevole del prefetto di Catania, tendente ad ottenere un mutuo di L. 500.000.000 anziché L. 200.000.000 come rappresentato nella nota del 21 febbraio 1989, per i fini di cui alle note prefettizie;

Vista la propria ordinanza n. 1674/FPC datata 24 marzo 1989, citata nelle istanze del prefetto di Catania e del sindaco di Castel di Judica, relativa alle misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana, consistenti nell'esecuzione di opere riguardanti il potenziamento delle risorse idropotabili anche nel comune di Castel di Judica;

Ritenuto che l'esecuzione di dette opere comporterà tempi minimi necessari, comunque non inferiori a mesi sei;

Ritenuto altresì necessario, nelle more della realizzazione di dette opere, continuare ad assicurare l'approvvigionamento idrico nel comune di Castel di Judica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Catania è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione del comune interessato.

Art. 2.

Per tali adempimenti, a parziale accoglimento della richiesta, è assegnato al prefetto di Catania l'ulteriore contributo di L. 400.000.000.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo della protezione civile.

La somma indicata nel precedente articolo verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Castel di Judica ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2653

ORDINANZA 7 giugno 1989.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1730/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la nota n. 268 del 19 gennaio 1988 con cui il sindaco del comune di Belmonte Calabro chiede il contributo di L. 500.000.000 per la captazione di alcune sorgenti in loco;

Vista la delibera n. 16 pari data della giunta municipale con cui si dà conferma della richiesta contenuta nella nota di cui sopra;

Vista l'ulteriore nota n. 127 del 10 gennaio 1989 con cui il sindaco ridetermina la richiesta in L. 550.000.000 sulla base di un computo metrico aggiornato;

Vista la relazione tecnica che prevede il ripristino funzionale delle sorgenti «Acqua del Pozzo» e «Campo del Giudice» e la captazione della sorgente «Pappuzzo» e quelle in località Salice e Spineto con la costruzione dei relativi serbatoi e la rete di distribuzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla prefettura di Cosenza con fono n. 542/3.4 del 16 marzo 1988, in quanto da accertamenti esperiti è emersa l'effettiva esigenza della esecuzione delle opere;

Vista la nota n. 4761 del 7 aprile 1988 con cui la regione Calabria, stante l'assoluta mancanza di propri fondi per tale tipo d'intervento, esprime parere favorevole alla concessione del finanziamento richiesto;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio comunale di Belmonte Calabro;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, un finanziamento di L. 550.000.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2654

ORDINANZA 7 giugno 1989.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. Integrazione della portata dell'adduttore del Sinni. (Ordinanza n. 1731/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 15 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 1986, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986, per l'esecuzione di opere e regolazioni necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni;

Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA, citata;

Vista la propria ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1988, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1988, per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui alle ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate;

Vista la richiesta dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia trasmessa con nota n. 1662/2 del 28 marzo 1989 con la quale si rinnovava per l'anno 1989 la medesima richiesta di lire 600 milioni non essendo ancora state realizzate le opere integrative e di completamento dell'adduttore;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta e di assumere a carico del Fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni da 8 a 9 mc/sec, destinando il supero di portata di 1 mc/sec all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in località Parco Marchese.

Art. 2.

L'Ente irrigazione Puglia e Lucania dovrà adottare tutte le cautele e le precauzioni necessarie per non ingenerare fenomeni di moto vario nella condotta adduttrice e tutti gli interventi di sorveglianza negli organi di manovra.

Art. 3.

Il consorzio per la costruzione dell'acquedotto del Sinni provvederà a mettere immediatamente a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania un proprio tecnico per la constatazione delle operazioni che saranno effettuate per consentire l'aumento di portata di cui al precedente art. 1 e per tutte le eventuali altre operazioni richieste dal predetto ente.

Art. 4.

È autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 600.000.000 per la necessità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2655

ORDINANZA 8 giugno 1989.

Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova. (Ordinanza n. 1732/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la propria ordinanza n. 1084/FPC/ZA del 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987, relativa agli interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in alcuni acquedotti comunali della regione Lombardia;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 23994 del 29 settembre 1987, concessiva di un finanziamento, sui fondi di cui alla citata ordinanza, di L. 2.200.000.000 a favore del comune di Guidizzolo per la realizzazione delle opere indicate in un primo progetto stralcio;

Vista la nota dell'8 aprile 1988 con cui il sindaco di Guidizzolo, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 83 del 29 marzo 1988, nel rappresentare che l'intervento finanziato dalla regione Lombardia è stato insufficiente a fronteggiare l'emergenza, chiede ulteriore intervento straordinario di L. 2.200.000.000;

Viste le relazioni tecniche ed. in particolare, la relazione integrativa, prodotta in data 10 aprile 1989 con cui, in ottemperanza a quanto emerso in sede di istruttoria, la spesa relativa delle opere integrative viene rideterminata in L. 2.170.000.000;

Considerato che le opere eseguite dal comune con i fondi della citata ordinanza e consistenti nella realizzazione di parte della rete di distribuzione nel capoluogo, appaiono effettivamente insufficienti e necessitano di essere completate con gli interventi di cui ad un secondo progetto stralcio;

Ravvisata la necessità di provvedere, pertanto, con urgenza alla concessione dell'intervento straordinario richiesto, onde fronteggiare l'emergenza idrica, derivante dalla presenza di erbicidi e nitrati nella falda del territorio comunale di Guidizzolo, fino ad una profondità di 50-60 metri;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, un ulteriore contributo straordinario di L. 2.170.000.000 per la realizzazione delle opere di cui ad un secondo progetto stralcio e consistenti in: completamento della rete idrica nel capoluogo; estensione della rete stessa alle frazioni di Rebecco e di Birbesi; captazione da acquifero ad idonea profondità; centrale di potabilizzazione.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 3.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2656

ORDINANZA 8 giugno 1989.

Integrazione dell'ordinanza n. 1669/FPC dell'8 marzo 1989 concernente l'assegnazione delle competenze e le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione istituita per fronteggiare gli attacchi parassitari della processionaria del pino. (Ordinanza n. 1733/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 1669/FPC dell'8 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1989, istitutivo della commissione scientifica per la lotta alla processionaria del pino nelle pinete pugliesi;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione delle effettive competenze della commissione al fine di dare concreto avvio in termini operativi alla propria attività;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione predetta;

Vista la nota dei componenti della commissione in cui vengono rappresentati alcuni problemi in merito alla funzionalità della commissione stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La commissione di cui in premessa ha il compito di esaminare e valutare l'efficacia delle metodologie di lotta per debellare il parassita predisposte dall'ente regionale competente, di fornire ogni utile suggerimento al riguardo e di esplicare un'azione di supervisione scientifica per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati.

Art. 2.

Ai componenti della commissione è attribuito un compenso, per presenza ad ogni seduta, di lire centomila.

Per le attività eseguite in sedi diverse da quelle di servizio compete, altresì, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico dello stanziamento di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 1669 dell'8 marzo 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 giugno 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, lungotevere Prati, 17, presso l'Unione nazionale associazioni venatorie italiane - U.N.A.V.I.

89A2687

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante: «Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

Il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante: «Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1989.

89A2658

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile».

Il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1989.

89A2659

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 dicembre 1988 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1988, si rende noto che il giorno 19 giugno 1989 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia; dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994.

89A2633

N. 112

Corso dei cambi del 12 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1463 —	1463 —	1463 —	1463 —	1463 —	1463 —	1463,700	1463 —	1463 —	1463 —
Marco germanico.	721,650	721,650	721 —	721,650	721,650	721,65	721,800	721,650	721,650	721,65
Franco francese.	213,050	213,050	213 —	213,050	213,050	213,05	212,840	213,050	213,050	213,05
Fiorino olandese	641 —	641 —	641 —	641 —	641 —	641 —	640,850	641 —	641 —	641 —
Franco belga	34,473	34,473	34,48	34,473	34,473	34,47	34,475	34,473	34,473	34,47
Lira sterlina.	2242 —	2242 —	2245 —	2242 —	2242 —	2242 —	2242,500	2242 —	2242 —	2242 —
Lira irlandese	1930,600	1930,600	1929 —	1930,600	1930,600	1930,60	1929 —	1930,600	1930,600	—
Corona danese	185,630	185,630	185,50	185,630	185,630	185,63	185,550	185,630	185,630	185,63
Dracma	8,420	8,420	8,44	8,420	—	—	8,422	8,420	8,420	—
E.C.U.	1498,050	1498,050	1495 —	1498,050	1498,050	1498,05	1498 —	1498,050	1498,050	1498,05
Dollaro canadese	1217,600	1217,600	1218 —	1217,600	1217,600	1217,60	1217,400	1217,600	1217,600	1217,60
Yen giapponese.	9,834	9,834	9,76	9,834	9,834	9,83	9,825	9,834	9,834	9,83
Franco svizzero.	832,250	832,250	833,50	832,250	832,250	832,25	832 —	832,250	832,250	832,25
Scellino austriaco.	102,500	102,500	102,60	102,500	102,500	102,50	102,490	102,500	102,500	102,50
Corona norvegese.	200,150	200,150	200,25	200,150	200,150	200,15	200,150	200,150	200,150	200,15
Corona svedese	215,200	215,200	214,75	215,200	215,200	215,20	214,850	215,200	215,200	215,20
FIM	324,500	324,500	323,50	324,500	324,500	324,50	324,500	324,500	324,500	—
Escudo portoghese	8,680	8,680	8,70	8,680	8,680	8,68	8,730	8,680	8,680	8,68
Peseta spagnola.	11,216	11,216	11,20	11,216	11,216	11,21	11,217	11,216	11,216	11,21
Dollaro australiano.	1082,500	1082,500	1084 —	1082,500	1082,500	1082,50	1082,500	1082,500	1082,500	1082,50

Media dei titoli del 12 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,325
» » » 18- 3-1987/94	71,425
» » » 21- 4-1987/94	71,375
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	99,775
» » » » 16- 8-1985/90.	99,350
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90.	99,400
» » » » 1-11-1983/90.	101,225
» » » » 18-11-1985/90.	99,675
» » » » 1-12-1983/90.	101,325
» » » » 18-12-1985/90.	99,675

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,175
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,225
» » » »	1- 3-1984/91	100,200
» » » »	18- 3-1986/91	99,225
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,075
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,725
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	99,975
» » » »	1-12-1984/91	99,875
» » » »	1- 1-1985/92	98,525
» » » »	1- 2-1985/92	97,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,875
» » » »	19- 5-1986/92	97,225
» » » »	20- 7-1987/92	97,675
» » » »	19- 8-1987/92	97,575
» » » »	1-11-1987/92	97,400
» » » »	1-12-1987/92	97,900
» » » »	18- 6-1986/93	95,575
» » » »	17- 7-1986/93	95,800
» » » »	19- 8-1986/93	95,075
» » » »	18- 9-1986/93	95,125
» » » »	20-10-1986/93	95,225
» » » »	19-12-1986/93	95,425
» » » »	18-11-1987/93	95,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,250
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,225
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	1- 9-1988/93	97,450
» » » »	1-10-1988/93	97,300
» » » »	1-11-1988/93	97,950
» » » »	1-10-1987/94	95,950
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,500
» » » »	1- 4-1985/95	92,500
» » » »	1- 5-1985/95	93,100
» » » »	1- 6-1985/95	93,750
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,550
» » » »	1- 9-1985/95	93,125
» » » »	1-10-1985/95	93,075
» » » »	1-11-1985/95	93,075
» » » »	1-12-1985/95	93,800
» » » »	1- 1-1986/96	93,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,275
» » » »	1- 2-1986/96	93,350
» » » »	1- 3-1986/96	92,875
» » » »	1- 4-1986/96	92,825
» » » »	1- 5-1986/96	93,475
» » » »	1- 6-1986/96	94,450
» » » »	1- 7-1986/96	94,150
» » » »	1- 8-1986/96	93,025
» » » »	1- 9-1986/96	92,675
» » » »	1-10-1986/96	92,750
» » » »	1-11-1986/96	92,900
» » » »	1-12-1986/96	93,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,050
» » » »	1- 2-1987/97	92,550
» » » »	18- 2-1987/97	92,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,450
» » » »	1- 4-1987/97	92,725
» » » »	1- 5-1987/97	93,700
» » » »	1- 6-1987/97	94,350
» » » »	1- 7-1987/97	93,575
» » » »	1- 8-1987/97	93,200
» » » »	1- 9-1987/97	95,175
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,075
» » » 12,50%	1- 1-1990	101 —
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,850
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,150
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,850
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,900
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,275
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,825
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,550
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,825
» » » 12,00%	1- 4-1990	101 —
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,825
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,425
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,450
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,825
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,850
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,425
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,675
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,825
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,900
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,700
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,950
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,725
» » » 10,50%	1- 8-1990	99 —
» » » 11,00%	1- 8-1990	99,075
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,175
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,750
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,075
» » » 9,25%	1-10-1990	97,100
» » » 11,50%	1-10-1990	99,175
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98,900
» » » 9,25%	1-11-1990	97,150
» » » 9,25%	1-12-1990	97 —
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,300
» » » 11,50%	1-11-1991	97,175
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,700
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,700
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,475
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,825
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,650
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,300
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,975
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,350
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,175
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,375
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,200
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,775
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,900
» » » 12,50%	1-10-1992	97,875
» » » 12,50%	1-11-1993	97,425
» » » 12,50%	1-11-1993 II	97,500
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,625
» » » »	1983/90 11,50%	101,875
» » » »	1984/91 11,25%	102,425
» » » »	1987/91 8,75%	97,075
» » » »	1984/92 10,50%	102 —
» » » »	1985/93 9,60%	99,600
» » » »	1985/93 9,75%	99,975
» » » »	1985/93 9,00%	98 —
» » » »	1985/93 8,75%	96,475
» » » »	1986/94 8,75%	96,700
» » » »	1986/94 6,90%	89,475
» » » »	1987/94 7,75%	90,900
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	95,775
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M12069

N. 113

Corso dei cambi del 13 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1458,400	1458,400	1458,60	1458,400	1458,400	1458,40	1457,440	1458,400	1458,400	1458,40
Marco germanico.	724,500	724,500	723,10	724,500	724,500	724,50	723,600	724,500	724,500	724,50
Franco francese.	213,390	213,390	213,35	213,390	213,390	213,39	213,420	213,390	213,390	213,39
Fiorino olandese	642,790	642,790	642,70	642,790	642,790	642,79	642,560	642,790	642,790	642,79
Franco belga	34,545	34,545	34,55	34,545	34,545	34,545	34,543	34,545	34,545	34,54
Lira sterlina.	2219,350	2219,350	2221 —	2219.350	2219,350	2219,35	2219,200	2219,350	2219,350	2219,35
Lira irlandese	1932,500	1932,500	1931 —	1932,500	1932,500	1932,50	1931 —	1932,500	1932,500	—
Corona danese	186,060	186,060	186 —	186,060	186,060	186,06	186,070	186,060	186,060	186.06
Dracma	8,434	8,434	8,43	8,434	—	—	8,429	8,434	8,434	—
E.C.U.	1499,150	1499,150	1499,10	1499,150	1499,150	1499,15	1499,250	1499,150	1499,150	1499,15
Dollaro canadese	1214,200	1214,200	1210 —	1214,200	1214,200	1214,20	1215 —	1214,200	1214,200	1214,20
Yen giapponese.	9,844	9,844	9,86	9,844	9,844	9,844	9,843	9,844	9,844	9,84
Franco svizzero.	838,258	838,258	838,50	838,258	838,250	838,25	838,350	838,258	838,258	838,25
Scellino austriaco.	102,740	102,740	102,80	102,740	102,740	102,74	102,750	102,740	102,740	102,74
Corona norvegese.	200,070	200,070	200,25	200,070	200,070	200,07	200,080	200,070	200,070	200,07
Corona svedese.	215,210	215,210	215 —	215,210	215,210	215,21	215,150	215,210	215,210	215,21
FIM	324,410	324,410	324,50	324,410	324,410	324,41	324,450	324,410	324,410	—
Escudo portoghese	8,690	8,690	8,70	8,690	8,690	8,69	8,695	8,690	8,690	8,69
Peseta spagnola.	11,237	11,237	11,275	11,237	11,237	11,237	11,251	11,237	11,237	11,23
Dollaro australiano.	1083,900	1083,900	1085 —	1083,900	1083,900	1083,9	1084 —	1083,900	1083.900	1083,90

Media dei titoli del 13 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,325
» » » 18- 3-1987/94	71,450
» » » 21- 4-1987/94	71,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,025
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	99,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,150
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,850
» » » »	18- 2-1986/91	99,225
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,750
» » » »	1- 7-1984/91	100,075
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,750
» » » »	1-10-1984/91	99,725
» » » »	1-11-1984/91	99,975
» » » »	1-12-1984/91	99,875
» » » »	1- 1-1985/92	98,550
» » » »	1- 2-1985/92	97,450
» » » »	18- 4-1986/92	97,850
» » » »	19- 5-1986/92	97,325
» » » »	20- 7-1987/92	97,650
» » » »	19- 8-1987/92	97,650
» » » »	1-11-1987/92	97,700
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	18- 6-1986/93	95,725
» » » »	17- 7-1986/93	95,800
» » » »	19- 8-1986/93	95,225
» » » »	18- 9-1986/93	95,125
» » » »	20-10-1986/93	95,375
» » » »	19-12-1986/93	96,300
» » » »	18-11-1987/93	95,725
» » » »	1- 1-1988/93	97,150
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97,250
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	1- 8-1988/93	98,150
» » » »	1- 9-1988/93	97,400
» » » »	1-10-1988/93	97,325
» » » »	1-11-1988/93	97,950
» » » »	1-10-1987/94	95,875
» » » »	1- 2-1985/95	95,350
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,500
» » » »	1- 5-1985/95	93,125
» » » »	1- 6-1985/95	93,875
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,575
» » » »	1- 9-1985/95	93,100
» » » »	1-10-1985/95	93,100
» » » »	1-11-1985/95	93,050
» » » »	1-12-1985/95	93,750
» » » »	1- 1-1986/96	93,375
» » » »	1- 1-1986/96 II	97 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,425
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	92,825
» » » »	1- 5-1986/96	93,550
» » » »	1- 6-1986/96	94,575
» » » »	1- 7-1986/96	94,175
» » » »	1- 8-1986/96	93,025
» » » »	1- 9-1986/96	92,675
» » » »	1-10-1986/96	92,725
» » » »	1-11-1986/96	92,875
» » » »	1-12-1986/96	93,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,050
» » » »	1- 2-1987/97	92,550
» » » »	18- 2-1987/97	93 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,425
» » » »	1- 4-1987/97	92,700
» » » »	1- 5-1987/97	93,650
» » » »	1- 6-1987/97	94,475
» » » »	1- 7-1987/97	93,575
» » » »	1- 8-1987/97	93,175
» » » »	1- 9-1987/97	95,150
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,125
» » » 12,50%	1- 1-1990	101 —
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,850
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,175
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,700
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,025
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,375
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,925
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,525
» » » 10,50%	1- 4-1990	99,425
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,025
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,900
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,425
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,875
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,925
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,800
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,400
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,750
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,925
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,125
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,275
» » » 11,00%	1- 7-1990	99 —
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,850
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,075
» » » 11,00%	1- 8-1990	99,100
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,275
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,800
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,125
» » » 9,25%	1-10-1990	97,200
» » » 11,50%	1-10-1990	99,125
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,025
» » » 9,25%	1-11-1990	97,175
» » » 9,25%	1-12-1990	97 —
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,275
» » » 11,50%	1-11-1991	97,375
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,750
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,675
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,475
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,800
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,625
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,350
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,950
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,300
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,175
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,375
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,275
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,825
» » » 12,50%	1- 9-1992	98 —
» » » 12,50%	1-10-1992	97,975
» » » 12,50%	1-11-1993	97,500
» » » 12,50%	1-11-1993 II	97,550
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,625
» » » »	1983/90 11,50%	102,300
» » » »	1984/91 11,25%	102,650
» » » »	1987/91 8,75%	97,125
» » » »	1984/92 10,50%	101,950
» » » »	1985/93 9,60%	99,600
» » » »	1985/93 9,75%	99,975
» » » »	1985/93 9,00%	98 —
» » » »	1985/93 8,75%	96,475
» » » »	1986/94 8,75%	96,800
» » » »	1986/94 6,90%	89,300
» » » »	1987/94 7,75%	91,250
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	95,875
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	95,900
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M13069

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri «al merito del lavoro» per l'anno 1989

Con decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989 per le alte benemerenze acquisite nell'attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco «al merito del lavoro» ai signori:

Finco Luigi, industria meccanica - Veneto;

Salatiello Giovanni, industria meccanica - Sicilia-Sardegna;

Mele Gabriele, industria elettronica - Lazio;

Barbaglia Enzo, industria petrolchimica (partecipazioni statali) - Lazio-Lombardia;

Dioguardi Gianfranco, industria edilizia - Puglia;

Ferrari Franco, industria edilizia - Liguria;

Pizzarotti Paolo, opere pubbliche - Emilia-Romagna;

Garuti Giancarlo, impiantistica - Piemonte-Lombardia;

Pesenti Giampiero, industria cementiera - Lombardia;

Cassina Umberto, industria mobiliera - Lombardia;

Tabasso Mario Francesco, industria tessile - Piemonte;

Caracciolo Carlo, editoria - Lombardia-Lazio;

Giorgianni Elvira, editoria - Sicilia;

Rignano Guido, industria discografica - Lombardia;

Silvestri Vittoria, industria grafico-cartotecnica - Toscana;

Zonin Giovanni, industria vinicola - Veneto;

Ambrosio Francesco Vittorio, industria agro-alimentare - Campania;

Fantin Gino, commercio - Veneto;

Barbaro Giovanni, armatoriale - Lazio;

Chiodelli Claudio, servizi - Lazio;

Liverino Basilio, artigianato - Campania;

Bongianino Pietro, credito - Piemonte;

Romagnoli Pier Carlo, assicurazioni - Lombardia;

Marchetto Sergio, agricoltura - Veneto;

Mastrogiovanni Tasca Giovanni, agricoltura - Sicilia;

Jacocca Lee, meccanica - Cittadino statunitense.

89A2586

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 20 luglio 1988, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) A.L.A. S.p.a. di Quattro Castella (Reggio Emilia) - 1° dicembre 1987;

2) Amsea S.p.a. di Caselette (Torino) - 20 luglio 1988;

3) Amp Italia S.p.a. di Collegno (Torino) - 1° novembre 1987;

4) Aros S.p.a. di Cormano (Milano) - 1° luglio 1987;

5) Basital refrattari basici S.p.a. di Genova - 20 luglio 1988;

6) Carrozzeria emiliana Renzo Orlandi S.p.a. di Modena - gennaio 1988;

7) CBS S.p.a. di Sora (Frosinone) - 8 gennaio 1987;

8) Ceramiche Concorde S.p.a. di Fiorano Modenese (Modena) 30 novembre 1987;

9) Ceramica San Geminiano S.p.a. di Sassuolo (Modena) - marzo 1987;

10) Colgate Palmolive S.p.a., con sede ed uffici in Roma e stabilimento di Anzio (Roma) - settembre 1987;

11) Consorzio pescatori di Goro S. Coop. a r.l. di Goro (Ferrara) - 1° gennaio 1988;

12) Errebi moquettes S.n.c., con sede in Cuneo e stabilimento di Caraglio (Cuneo) - 27 novembre 1987)

13) Finetti & Brogli S.p.a. di Ferrara - 20 luglio 1988;

14) F.I.P. S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti di Casella e Ronco Scrivia (Genova) - maggio 1987;

15) Grove Italia S.p.a. di Voghera (Pavia) - 20 luglio 1988;

16) Grove Valve Systems S.p.a. di Ospiate di Bollate (Milano) - 20 luglio 1988;

17) Gruppo conciario bassanese S.r.l. di Pove del Grappa (Vicenza) - 1° giugno 1986;

18) Guida Vincenzo «Industria mobili» di Angri (Salerno) - 25 maggio 1987;

19) Ing. Bono S.p.a. di Peschiera Borromeo (Milano) - 30 novembre 1987;

20) Ingg. Battaglia Ranconi S.p.a. di Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimenti di Casalecchio di Reno e Roma - 1° gennaio 1987;

21) Italtubetti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Nembro (Bergamo) - 31 agosto 1987;

22) I.V.I.S.C. S.p.a., con sede e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano) - 1° gennaio 1988;

23) Lancio color S.r.l. di Roma - 1° gennaio 1988;

24) Mariella S.p.a. di Mendola (Forlì) - 20 luglio 1988;

25) Metal F.A.I. S.r.l. di Cammarata (Agrigento) - 1° settembre 1987;

26) O.M.M. - Officine meccanotessili Monza S.p.a. di Monza (Milano) - 19 maggio 1987;

27) P. Celli S.p.a., con sede in Pray (Vercelli) e stabilimento di Milano - settembre 1987;

28) Progemi S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Venezia - 30 novembre 1987;

29) Ravaglioli S.p.a. di Pontecchio Marconi (Bologna) - 1° gennaio 1987;

30) RDB nord S.p.a. di Piacenza - gennaio 1988;

31) Rotocolor S.p.a. di Roma - 28 dicembre 1986;

32) S.A.T. S.p.a. di Beinasco (Torino) - 1° luglio 1987;

33) Samatec S.p.a., con sede in Scurelle (Torino) e stabilimento di Domodossola (Novara) - 1° settembre 1987;

34) Savio S.p.a. di Chiusa San Michele (Torino) - 29 giugno 1987;

35) Segmental S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino) - 5 ottobre 1987;

36) S.TE.GE. S.r.l. di Viareggio (Lucca) - 30 novembre 1987;

37) Tanino Crisci S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Casteggio (Pavia) - novembre 1986;

38) Tipografica Pompei S.r.l. di Pompei (Napoli) - 2 novembre 1987.

89A2588

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 20 luglio 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Adry Style - Succo di lana S.p.a. di Scandicci (Firenze) - maggio 1987;

2) Amina Rubinacci S.r.l. di Napoli - dal 20 luglio 1988 in poi;

3) Arredamenti Ladjr S.n.c. di Salerno - novembre 1987;

4) Calzaturificio Gigliola S.a.s. di Portici (Napoli) - 20 luglio 1988;

5) Conceria Valsesia S.p.a. di Varallo Sesia (Vercelli) - novembre 1987;

6) De Silva ceramiche artistiche S.n.c. di Gualdo Tadino (Perugia) - 20 luglio 1988;

7) Dolomite di Montignoso S.p.a., con sede in Genova ed unità di Montignoso (Massa Carrara) e Massa Carrara - 15 giugno 1987;

8) Eden confezioni di Buratti Vladimiro di Savignano sul Rubicone (Forlì) - 20 luglio 1988;

9) Ernesto Alquati & C. S.a.s. di Oristano - 20 luglio 1988;

10) Eurotea S.r.l. di Monticello (Como) - 2 novembre 1987;

11) Fermeccanica S.p.a. di Campitello di Marcaria (Mantova) - giugno 1987;

12) Fer Art e Progresso Soc. coop. a r.l. di Montorio al Vomano (Teramo) - 2 luglio 1984;

13) Ferrari & Malerba S.p.a. di Galliate (Novara) - 1° novembre 1986;

14) Figli di Antonio Proserpio S.p.a. di Giussano (Milano) - 20 luglio 1988;

15) FISM Rampone & Cazzani, con sede in Gerenzano (Varese) e stabilimento di Quarna Sotto (Novara) - 14 dicembre 1987;

16) Fonderie e officine di Saronno S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese) - fino al 20 luglio 1988;

17) I.C.S. - Industria composizioni stampate S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo) - 1° ottobre 1987;

18) Idrosud S.p.a. di Grottole (Matera) - 20 luglio 1988;

19) Irmel S.p.a. di Omegna (Novara) - novembre 1987;

20) Lagosistemi S.p.a., con sede in Milano e uffici e stabilimenti sul territorio nazionale - dal 20 luglio 1988 in poi;

21) Laterila S.p.a., con sede in Bergamo e unità nazionali - 20 luglio 1988;

22) Ledemac S.r.l. di Trino Vercellese (Vercelli) - 1° dicembre 1987;

23) Lewis Tricot S.r.l. di Bastia Umbra (Perugia) - aprile 1987;

24) Manifattura Caccia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento ed uffici di Busto Garolfo (Milano) - 20 luglio 1988;

25) Manifattura Pettinata S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Roasio (Vercelli) - 4 dicembre 1987;

26) Metel Box S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno) - 20 aprile 1987;

27) M.I.P.A. S.n.c. di Castiglione delle Stiviere (Mantova) - 21 febbraio 1987;

28) Molino oleificio Francesco Costa S.p.a. di Trambileno (Trento) - 1° settembre 1987;

29) Nuova Fonit Cetra S.p.a. di Milano - luglio 1987;

30) Nuova Savio S.p.a., con sede in Pordenone e stabilimento Cognetex/Cognesin di Imola (Bologna) - 4 gennaio 1988;

31) Olmo Motors S.p.a. di Caronno Pertusella (Varese) - dal 20 luglio 1988 in poi;

32) Omas S.p.a. di Pontevico (Brescia) - 20 luglio 1988;

33) Orion S.p.a. di Trieste - 17 agosto 1987;

34) Paiano Giuseppe S.r.l., con sede in Maglie (Lecce) e stabilimenti di Maglie e Corigliano d'Otranto (Lecce) - febbraio 1988;

35) Passarini Gustavo S.r.l., con sede in Granarolo Emilia (Bologna) - 1° dicembre 1987;

36) Red Line S.n.c. di Longone al Segrino (Como) - 27 novembre 1987;

37) Redaelli tecna meccanica S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Dervio (Como) - luglio 1987;

38) Romeo Porta S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gorgonzola (Milano) - 20 luglio 1988;

39) Roverpelt S.p.a. di Sant'Anna di Villarsa (Trento) - aprile 1987;

40) Sansone S.r.l. di Lecce - 20 luglio 1988;

41) Slaicord di Altavilla Salentina (Salerno) - dicembre 1987;

42) Sogecar S.r.l., con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli) - 20 luglio 1988;

43) Sugherificio Etruria S.a.s. di Follonica (Grosseto) - 4 gennaio 1988;

44) Suolificio del Garda S.r.l. di Calvagese della Riviera (Brescia) - 2 novembre 1987;

45) Tecnet industriale S.r.l., con sede in Coniolo (Alessandria) e stabilimento di Chignolo d'Isola (Bergamo) - 1° febbraio 1988;

46) Terra Movens S.r.l. di Genova - 30 ottobre 1987;

47) Transtadio S.n.c. di Seregno (Milano) - 20 luglio 1988;

48) VE.PRO. S.r.l., con sede in Torino e stabilimento di Guasticce (Livorno) - 20 luglio 1988.

89A2589

Reiezioni di richieste intese all'accertamento delle condizioni di crisi settoriale operanti nel comune di Frosinone, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Frosinone a decorrere dal 31 luglio 1984.

89A2590

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***